

N. R.G. 8688-2011

A. DEB.

N° 762 / 13



REP 000452

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Terza Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ALIDA PALUCHOWSKI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8688//2011 promossa da:

AGENZIA DELLE ENTRATE CF 06363391001 elettivamente domiciliata in Milano Via
Freguglia n. 1 presso l'Avvocatura dello Stato che per legge la difende

ATTRICE

S. [REDACTED] (CF [REDACTED], R. [REDACTED] ([REDACTED]), C. [REDACTED] S.R.L. (CF [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. Antpnio Pezzano del foro di Firenze e elettivamente domiciliati presso l'avv. to Rita Pinzani del foro di Monza con studio in Monza Via Talamoni n. 3 in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione;

CONVENUTI

Oggetto:

Azione revocatoria ordinaria

CONCLUSIONI

L'attrice ha concluso come da atto introduttivo del giudizio;
I convenuti hanno concluso fogli allegati al verbale dell'udienza di precisazione del 2- 10-2012, allegati .

pagina 1 di 8

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the judge or a legal representative.

Esposizione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'Agenzia delle Entrate, con atto di citazione del 7.9, dell' 8.9. 2011, conveniva in giudizio S. [redacted] A, [redacted] A R [redacted] I, e C [redacted] s.r.l., la prima debitrice dell'Erario, la seconda e la terza creditori della prima, al fine di sentire dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901 c.c. del codice civile nei propri confronti del contratto di cessione due abitazioni, due rimesse e una cantina siti nel comune di Muggiò censiti al catasto fabbricati del comune come segue:

- a) Foglio 21 [redacted] 1, Via [redacted] (abitazione).
- b) foglio 21, [redacted] e, c. [redacted] 4 (abitazione);
- c) foglio 21 [redacted] Via [redacted] (autorimessa);
- d) foglio 21 [redacted] Via [redacted] (autorimessa);
- e) foglio 21 [redacted] Via [redacted] (cantina)...

La cessione era intervenuta con atto per notaio [redacted] di Monza in data 13 giugno 2011, trascritto il 15.06.2011 ai numeri rg 67321 ed rp 38778) per la verità non esclusivamente nei confronti dei due creditori menzionati ma, anche più genericamente, per l'ipotesi che intendessero aderirvi, delle singole masse dei creditori delle due procedure di concordato preventivo (C [redacted] e C [redacted]), con atto poi registrato il 14 giugno 2011 serie IT, numero 8462, sottonumero 0.

L'agenzia delle entrate, che era stata originariamente opponente nel procedimento di omologa della procedura C [redacted], poi rinunciando all'opposizione, riferiva di essere opponente anche nella procedura C [redacted] e rilevava come la cedente era obbligata verso l'amministrazione dello Stato per il pagamento di imposte già iscritte a ruolo per gli anni 2005, 2006 e 2007 per un totale di euro 68.157,21 oltre interessi, oneri e diritti, per un totale debito, alla data del 29 aprile 2011, di € 82.140,32. Riteneva che il comportamento della signora S [redacted] fosse gravemente lesivo dei diritti di e delle ragioni dell'erario posto che l'atto di disposizione compiuto per di più a titolo gratuito era stato eseguito non per pagare debiti propri, ma quelli che gravavano sul patrimonio sociale delle due

PRECISAZIONI PER LA CONVENUTA

S. A. R. L. E C. S. R. L.

Nella Causa RG. N. 8688/2011 - G. Dott.ssa Paluchowski

Affinché l'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni contraria eccezione disattesa e rigettata, voglia:

- respingere e rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate per i motivi esposti in atti;
- condannare parte attrice, oltre che al pagamento delle spese di lite (da distrarsi ex art.93 c.p.c.), anche al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'ultima comma dell'articolo 96 c.p.c. e che parte convenuta si permette di indicare nella somma di euro 10.000,00 o comunque nella diversa somma ritenuta di giustizia.

Con ogni e più ampia riserva, anche in via istruttoria.

Allegato fascicolo
Rg. 8688/2011
PAG. 1

menzionate società poste in concordato preventivo. La disponente era pienamente al corrente dell'esistenza dei suoi debiti quando aveva proceduto a disporre del suo patrimonio immobiliare e come tale concludeva per la pronuncia di inefficacia ai sensi dell'articolo 2901 del codice civile.

Si costituivano i tre convenuti S. [redacted] e [redacted] s.r.l., osservando che il giudizio era palesemente infondato sia in fatto che in diritto e comportava un inutile dispendio di attività giurisdizionale, visto il tenore dei decreti di omologa emessi dal tribunale di Monza e i principi fondanti la materia ipotecaria nonché il dettato normativo dell'articolo 1980 secondo comma del codice civile. Riferiva che il tribunale di Monza aveva omologato non solo il concordato delle O. [redacted], ma anche quello della società C. [redacted] s.a.s., [redacted]. L'agenzia delle entrate aveva poi proposto reclamo avverso il decreto di omologa del concordato preventivo di quest'ultima società. L'atto di cessione impugnato con la richiesta di revocatoria ordinaria era stato posto in essere dalla convenuta a garanzia dei concordati poi omologati e la signora si era impegnata anche a iscriverne ipoteca sui beni già ceduti entro 45 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato O. [redacted] S.p.A. in liquidazione. I convenuti chiarivano che l'atto impugnato non pregiudicava in alcun modo le pretese creditorie dell'agenzia delle entrate e rilevavano principalmente che il credito vantato dall'agenzia era in sé controverso e pertanto non era certo liquido ed esigibile. Negavano poi che sussistesse un danno per la parte asseritamente creditrice visto il dettato dell'articolo 1980 secondo comma del codice civile.

Essendo l'agenzia delle entrate un creditore anteriore al contratto di cessione dei beni non poteva risultare pregiudicato da tale atto di cessione, in quanto i creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche sui beni che sono stati ceduti ai creditori. Ulteriormente reputava che non sussistesse danno per l'attrice stante il dettato degli articoli 2808 e 2852 del codice civile, infatti l'attrice aveva iscritto ipoteca sugli immobili oggetto dell'atto di cessione. Ulteriormente osservava come non era ipotizzabile alcun danno a favore della creditrice posto che la stessa aveva già pignorato presso terzi, con esito positivo, somme superiori all'asserito credito vantato.

Concludeva pertanto chiedendo la condanna ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile dell'attrice, la cui domanda andava in ogni caso respinta per assenza dei presupposti ed in particolare del danno nell'atto compiuto dalla signora S. [redacted]

Le parti non chiedevano l'ingresso di prove e senza alcuna sostanziale attività istruttoria la controversia veniva assunta in decisione all'udienza del 02.10.2012.

Il decidente osserva che la controversia presenta alcune peculiarità, in quanto le difese effettive della parte attrice, come lamenta la memoria di replica delle parti convenute, sono effettivamente state svolte

solo nella comparsa conclusionale, omettendo l'Agenzia alcun deposito delle memorie di cui all'art. 183 sesto comma che pur erano state concesse dall'istruttore. Ciò ha creato delle discrasie nel contraddittorio.

Per ciò che attiene le osservazioni contenute nella replica in ordine alla posizione di C. e di R. il decidente reputa che essi non siano privi di legittimazione nel presente giudizio, in quanto sono i beneficiari individuati nell'atto di cessione, accanto alle masse indistinte delle due procedure di concordato preventivo. Essi potevano avere interesse a contraddire la richiesta di revocatoria ordinaria, risultando i diretti beneficiari dell'atto compiuto dalla S.

Di contro si prende atto della considerazione in diritto per cui la pretesa dell'Agenzia delle Entrate è contestata e si condivide l'osservazione che ciò, allo stato, non è ostativo all'esperimento della azione ricostruttiva della garanzia patrimoniale introdotta, visto che è pacifico che l'azione può essere esperita durante il lasso di tempo necessario all'accertamento giudiziale del diritto controverso (cfr. Cass. 09.02.2012, n. 1893, la quale ha chiarito che l'art. 2901 ha accolto una nozione lata di credito comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria verso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.).

E' inoltre fondata la difesa dei convenuti con riguardo alla operatività, in favore della Agenzia delle Entrate dell'art. 1980 comma 2, ed in particolare la indifferenza della cessione rispetto ai creditori pregressi non consenzienti che sono abilitati ad eseguire sui beni direttamente, come se gli stessi non fossero stati ceduti. Non vi è dubbio, infatti che la signora S. si era obbligata nelle proposte di concordato C. e C. a versare o garantire delle somme ai creditori delle due procedure, tra i quali comparivano sia la sig. ra R. che C. s.r.l.(in proposito sono esplicative le pagine 2, 3,4,5, e 6 dell'atto di cessione impugnato, dalla lettura delle quali emergono le obbligazioni assunte in precedenza dalla S., 560.000 euro nei confronti della procedura C. per il punto 1 dell'atto depositato il 04.06.2010, 500.000 euro per il punto 2 e 3 del medesimo atto, poi, quale garante della procedura C. 400.000 euro, come previsto al paragrafo a/2 del punto 3 della domanda di concordato C. in particolare per i creditori R. e C. la signora S. si era assunta l'onere di estinguere queste posizioni alle lettere E ed F della domanda di concordato C. Non par dubbio, quindi che la cessione eseguita sia stata nell'intento di

adempiere obbligazioni proprie , dirette o per garanzia, ma in ogni caso non si trattava di debiti altrui, gratuitamente adempiuti nell'incuranza dei suoi "veri debiti", come sostenuto dall'Agenzia delle entrate.

Per quanto attiene invece i presupposti dell'azione proposta, atteso che la pretesa creditoria contestata sussiste, che l'atto è stato posto in essere nei 5 anni dalla notifica dell'atto di citazione, e che la debitrice era certamente al corrente della esistenza del credito vantato dall'attrice al momento della cessione, mentre i creditori beneficiari avrebbero potuto averne contezza eseguendo le visure sui beni ceduti, risulta indispensabile valutare se sussiste il requisito comunemente detto del *damnum* . Sin da epoca risalente la giurisprudenza della Suprema Corte reputa che il concetto di pregiudizio alle ragioni dei creditori di cui all'articolo 2901 deve ritenersi sussistente non soltanto quando gli atti di disposizione del debitore facciano venire meno ogni garanzia per il soddisfacimento delle ragioni del creditore, ma anche quando essi importino un semplice depauperamento del patrimonio del debitore stesso così da renderlo non più idoneo a coprire l'ammontare del debito, cfr. Cass. 10.04.1964 n. 830. In ogni caso la giurisprudenza afferma che occorre ed è sufficiente che l'atto di disposizione abbia causato una maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata *ex ante*, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (cfr. Cass. 01.08.2007, n. 16986). Tale orientamento va declinato però nel caso specifico.

Le difese delle convenute sostengono la insussistenza del danno in conseguenza dell'atto di disposizione ed esse appaiono, in esito agli accertamenti in fatto, sostanzialmente fondate. E' emerso infatti che l'attrice aveva iscritto sui medesimi beni oggetto di cessione una ipoteca(che la stessa *incidenter tantum* si era scordata di esporre nel suo atto introduttivo) , in epoca antecedente alla stipula della cessione. La medesima ipoteca risulta iscritta, in base ai documenti prodotti (doc. 14 delle convenute) in data 24.02.2010 ed il capitale , oltre interessi e spese, tutelato è di euro 88.040,48, superiore a quello riferito dall'Agenzia a sostegno della sua qualità di creditore danneggiato. Ciò fa sì che , indipendentemente dalla operatività dell'art. 1890 comma 2 c.c. , che già tutela la creditrice precedente, abilitandola ad eseguire sui beni stessi come se non fosse stato costituito alcun vincolo, la medesima è garantita sino all'ammontare di 88.000 euro circa in base alla iscrizione di ipoteca che è opponibile ai creditori cessionari, in forza dell'antecedenza della iscrizione del vincolo di garanzia sui beni nei pubblici registri immobiliari. Benchè l'iscrizione sia avvenuta solo per una parte dei beni, i subalterni 701 e 704, cioè una abitazione ed un'autorimessa, risulta evidente che l'importo dovuto di 82.000 euro circa è, in ogni caso, ampiamente garantito.



Che poi il credito dell'Agenzia sia destinato in ogni caso a trovare capienza emerge anche dalla circostanza che la stessa ha anche effettuato, in sovrabbondanza, a tutela sempre del medesimo credito un pignoramento presso terzi nei confronti delle procedure di concordato nelle quali la S. [REDACTED] è anche creditrice e secondo le relazioni ex art. 172 avrà diritto al riparto della metà del 20% di 958.391,00 (circa 95.000 euro) somme che spettano ai soci accomandanti che hanno finanziato la società.

Sembra quindi che non sussista alcun danno per l'Agenzia delle entrate, che può agire sui beni ceduti ai sensi dell'art. 1980 secondo comma, che comunque su quei beni ha una ipoteca che garantisce parte preponderante del capitale dovuto e degli accessori relativi e che, comunque ha diritto al riparto del ricavo dalle procedure di concordato che la [REDACTED] ha diritto di percepire in quanto accomandante. In particolare non si rileva alcun elemento di disagio aggiuntivo, rispetto alla necessità di azionare esecutivamente il credito sui beni ceduti, che comunque vi sarebbe stato, dopo l'atto di disposizione ed a causa di questo; non vi è perciò alcun elemento che integri il danno di cui il creditore possa lamentarsi, non risultando il credito privato delle garanzie su cui soddisfarsi.

La pretesa di revoca dell'atto di cessione indicato va quindi respinta.

Deve essere accolta pertanto la richiesta di condanna alla rifusione delle spese processuali, integralmente da porre a carico dell'Agenzia in forza della sua soccombenza ed esse vengono liquidate, tenuto conto dell'impegno e della difficoltà della controversia, nonché del suo valore, in complessivi euro 20.320 per compensi, oltre ad euro 7,59 per spese, Iva, C.P.A. e rimborso di legge.

Occorre poi esaminare la ulteriore domanda di condanna dell'agenzia delle Entrate al risarcimento del danno per lite temeraria. Effettivamente vi sono alcuni aspetti rilevanti e convincenti in proposito (come osservato nella memoria di replica dai convenuti) perché è sicuro che non vi poteva essere alcun dubbio che sui subalterni per i quali sussisteva l'iscrizione ipotecaria non si poteva essere prodotto alcun danno a seguito della cessione e ciò, pur se per il resto si volesse accreditare il dubbio che il 1980 secondo co.c.c. non operasse, in quanto l'Agenzia negava che la [REDACTED] avesse disposto la cessione in forza di propri debiti essendo convinta che l'atto invece fosse a titolo gratuito. Posto che il diritto di sequela dell'ipoteca lasciava intatta la prelazione anche in caso di cessione ai creditori, per almeno due beni, una abitazione ed una rimessa, non vi poteva essere alcuna evidente ragione di promuovere l'azione quantomeno per essi. Ed a ben leggere le carte processuali precedenti, che l'Agenzia doveva avere esaminato per forza, essendosi opposta ad ambedue le omologhe dei concordati, avrebbe agevolmente potuto appurare che si trattava di cessione per adempiere debiti propri e non altrui e che, essendo l'Agenzia dissenziente e pregressa come creditrice, rispetto alla domanda di concordato, non avrebbe avuto nessun danno diretto per l'operatività del 1980 secondo comma. In diritto va comunque

premessi con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96, che i relativi presupposti sono, oltre alla totale soccombenza della parte, il danno della controparte e quel particolare stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave, che, concretizzandosi nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda, deve ritenersi sussistente tutte le volte in cui si proponga una domanda assolutamente priva di fondamento. In tal caso, ai fini della quantificazione del danno da responsabilità aggravata, la suprema corte in epoca più risalente, ha affermato che non è neppure necessario che l'interessato deduca e dimostri uno specifico danno per il l'impegno inutile profuso, provocato dall'azione legale inammissibilmente esperita. La giurisprudenza affermava che il giudice poteva desumere tale danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito di per sé, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, e spesso senza che ciò possa essere adeguatamente compensato, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle sole spese giudiziali. Non vi è dubbio comunque che occorra la malafede o la colpa grave e che le stesse possano definirsi nella precisa coscienza o nella inescusabile ignoranza che la parte abbia dell'assoluta infondatezza della propria domanda, nel momento in cui questa viene proposta (arg. ex Cass. 18.02.1994 n.1592 e cfr. Cass. 20.04.1963 n. 997;). Benché la medesima corte abbia rilevato che l'affermazione che si può prescindere dalla prova del danno, contrasta con la giurisprudenza più accreditata, secondo la quale è preciso onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, se dagli atti non risultino elementi atti a identificare concretamente la sua esistenza (cfr. Cass. 02.06.1992, n. 6637), questione diversa è che tale esistenza il giudice possa desumere da nozioni di comune esperienza, facendo anche riferimento al pregiudizio succitato, nascente dalla ingiustificata iniziativa dell'avversario(cfr. Cass. 18.02.1994 n. 1592) . Non vi è infatti dubbio in ordine alla colpevolezza del coinvolgimento nella presente revocatoria dei convenuti tutti, L'assenza poi del deposito di qualunque memoria ai sensi dell'articolo 183 comma 6 c.p.c., consente di dimostrare come l'intero impianto dell'azione era impostato con leggerezza, e tale comportamento deve certamente essere censurato e merita di esserlo tramite il riconoscimento in via equitativa di un risarcimento nei confronti dei convenuti ingiustamente costretti a coltivare l'ennesima lite inutile . La somma in via equitativa va liquidata in euro 6.000,oltre interessi di legge dalla notifica dell'atto introduttivo al saldo, trattandosi di tre convenuti, 2000,00 euro a testa, liquidazione che ha una funzione non solo simbolicamente risarcitoria ma di sanzione per un comportamento di leggerezza inammissibile e incomprensibile, che non ha preso atto nemmeno dei fatti emersi nel corso della causa e che non ha , sembra, coltivato l'esecuzione presso terzi seguendo le



disposizioni di legge ed introducendo eventuale giudizio per l'accertamento del diritto verso il terzo, ove fosse stato necessario.

La sentenza va poi dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RESPINGE

LA pretesa di revocatoria ex art. 2901 c.c. introdotta dall'Agenzia delle Entrate perché infondata e conseguentemente

CONDANNA

L'attrice alla rifusione integrale delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 20.320,00 per compensi, oltre euro 7,59 per spese, Iva, c.p.a. e rimborso forfetario come per legge.

CONDANNA

La medesima alla rifusione dei danni per lite temeraria nella misura di 6.000 euro (2.000 euro per ogni convenuto) oltre interessi di legge dalla notifica al saldo;



DICHIARA

La presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge

Milano, 15.01.2013

Il Giudice unico.

dott. ALIDA PALUCHOWSKI



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Margherita CRIPPA

